

N.R.G. 16610-2/2025

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

Il giudice,
a scioglimento della riserva di cui all' udienza del 6.5.2026;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, proposto da:

- (C.F./P.IVA), in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede legale in , elettivamente domiciliata nel

allegata al ricorso depositato telematicamente

premesse:

- che con decreto dell'8.11.2025, in accoglimento dei due ricorsi depositati da ,
sono state confermate le misure protettive richieste dalla società, con la conseguenza:
*«- che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120
giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa
ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e
proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima
esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;*
*- che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o
all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente
sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza»;*
- che con il medesimo provvedimento è stato disposto che *«gli istituti di credito destinatari dei
pignoramenti presso terzi operati da e da consentano alla
società di operare su base passiva nell'ambito del proprio affidamento e, in generale, di operare sui*



rapporti bancari in essere, con disponibilità delle somme pervenute sui conti anche successivamente ai pignoramenti notificati rispettivamente in data 1.10.2025 e 11.10.2025»;

- che con istanza del 14.2.2026, ha chiesto al Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, di prorogare di ulteriori 120 giorni la durata delle misure - protettive e cautelari - disposte con tale provvedimento per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative;
- che con decreto del 9.3.2026, il Tribunale ha prorogato *«la durata delle misure protettive confermate con ordinanza dell'08.11.2025 e delle misure cautelari disposte con tale ordinanza per ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla prima scadenza»;*
- che, pertanto, la scadenza delle suddette misure è prevista per il giorno 24.5.2026, non ulteriormente prorogabili in quanto superato il limite massimo dei 240 giorni di cui all'art. 19 c.5 CCI;
- che, al contempo, è stato prorogato l'incarico dell'esperto, e conseguentemente la durata della procedura di composizione negoziata della crisi, fino al 21.9.2026;
- che con ricorso del 16.4.2026 l'imprenditore ha chiesto al Tribunale di Firenze di:
 - «A) INIBIRE FINO AL TERMINE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
 - i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
 - (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;
 - (iii) l'apertura della liquidazione giudiziale e/o l'accertamento dello stato di insolvenza; ad opera dei seguenti creditori: - ; - Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - B) PROROGARE FINO AL TERMINE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA le misure cautelari disposte con ordinanza dell'8.11.2025»;
- che in ordine a tale richiesta l'esperto ha depositato il proprio parere in data 4.5.2026;
- che la società ricorrente, l'esperto e i creditori sono comparsi all'udienza del 6.5.2026, all'esito della quale il giudice ha riservato la decisione.

OSSERVA

Occorre preliminarmente risolvere la questione se il debitore che abbia ottenuto, nell'ambito della composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e una successiva proroga utile a consentire lo sviluppo definitivo del piano di risanamento (fino al totale di 240 giorni previsti dal codice) possa, in pendenza del percorso di composizione la cui durata sia stata a sua volta



prorogata per un tempo più lungo, chiedere misure cautelari nei confronti di alcuni creditori, volte all'inibitoria di avviare qualsiasi azione esecutiva, cautelare o di natura concorsuale.

Va osservato, infatti, che ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCII *«la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni»*; la norma tuttavia non specifica, a differenza della previsione del termine perentorio di cui all'art. 8 CCII, se trattasi delle sole misure protettive o anche delle misure cautelari eventualmente concesse.

Le misure cautelari sono definite dal codice della crisi come i provvedimenti *«emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni»* (art. 2, comma 1, lett. q, CCII).

Il legislatore ha concepito le stesse come misure atipiche, il cui contenuto, conservativo o anticipatorio, deve modellarsi sullo strumento di regolazione della crisi prescelto nel singolo caso concreto.

Nel caso della composizione negoziata le misure cautelari hanno lo scopo di assicurare il buon esito delle trattative.

Ciò posto, in accordo con la giurisprudenza di merito sul punto, non si può escludere a priori la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (Tribunale di Imperia 20 febbraio 2024).

In particolare, l'obiezione secondo cui l'adozione di misure cautelari dal medesimo contenuto di quelle protettive comporterebbe la violazione della normativa nella parte in cui prevede il termine di 240 giorni, pare superabile *«rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi d'impresa, non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contrapporre i contrapposti interessi»* (sempre Tribunale di Imperia 20 febbraio 2024).

Ritiene il Tribunale di poter aderire a tale ricostruzione.

Ragionando diversamente, infatti, verrebbe meno la *ratio* stessa del codice che, prevedendo una serie di strumenti di risoluzione della crisi ulteriori e alternativi alla liquidazione giudiziale, vuole offrire al debitore insolvente, o anche solo sovraindebitato, la possibilità di regolare la propria crisi/insolvenza continuando a svolgere la propria attività.



In quest'ottica, evidentemente, impedire ad alcuni creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa al fine di preservare l'epilogo della composizione dai pregiudizi provocati dalla sua durata, assicura gli effetti del futuro e auspicabile raggiungimento di uno dei positivi sbocchi della composizione ex art. 23 CCII.

Del resto, la tutela cautelare, anche atipica, è un profilo immanente alla tutela dei diritti in quanto volta ad evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni in violazione del diritto fondamentale di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «*in ogni stato e grado del procedimento*» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 23/07/2010 n. 281).

Non vi sono quindi, in astratto, ragioni ostative alla concessione di misure cautelari nei confronti di alcuni creditori, volte all'inibitoria di avviare qualsiasi azione esecutiva, cautelare o concorsuale.

Occorre dunque declinare la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare di tal guisa al caso concreto.

Ciò posto, la verifica dei presupposti per la concessione delle misure deve vertere, con riferimento al *fumus boni iuris*, sull'accertamento dell'utilità delle stesse alla conclusione positiva delle trattative tra il debitore e i propri creditori, nonché sulla sussistenza del *periculum in mora*, tenuto conto che iniziative individuali dei creditori potrebbero compromettere l'attuazione del piano, bloccando di fatto l'operatività della società, che al contrario va salvaguardata in questa fase, proprio per evitare il fallimento della proposta di risanamento.

Alla luce della documentazione in atti, del parere dell'esperto e delle considerazioni già svolte da questo giudice nei provvedimenti precedenti, risulta che sussistono, allo stato, entrambi i presupposti.

La società debitrice ha, infatti, limitato la richiesta di inibire ogni azione, esecutiva e cautelare, sul proprio patrimonio, nonché sui propri beni e diritti, fino al termine della composizione negoziata, e quindi fino al 21.9.2026, limitatamente ai soli creditori e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Come già rilevato nei precedenti provvedimenti, il piano di risanamento (come riepilogato dall'esperto nel parere) si basa su una serie di strategie, consistenti:

- **nel breve periodo:** nella dismissione della divisione aziendale relativa alla produzione di mascherine chirurgiche; nella transazione fiscale con l'Erario; nella rinegoziazione e



riscadenzamento dei finanziamenti bancari; nello stralcio del debito con alcuni fornitori;
nella rinuncia definitiva dei soci ai finanziamenti effettuati in favore della società;

- *nel lungo periodo*: nella ristrutturazione del debito bancario; nello sviluppo di nuove strategie di *marketing* e nel miglioramento della gestione finanziaria.

Le risorse del piano consistono:

- nella prosecuzione dell'attività d'impresa sulla base del *Business Plan* quinquennale;
- nel conferimento di finanza esterna derivante dalla vendita di immobile sito in _____ di proprietà di società terza;
- nel recesso di un mutuo con iscrizione di ipoteca che sarà contratto dalla società;
- nel credito vantato da _____ verso il Ministero della Salute, oggi in contenzioso.

Secondo le previsioni della società, il progetto di risanamento porterebbe alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c., dei creditori bancari, degli istituti previdenziali e degli enti pubblici, e alla soddisfazione parziale, secondo varie percentuali, dell'erario, dei locatori finanziari e dei creditori chirografari.

L'esperto ha dato atto dell'attività svolta, consistita in incontri con il ceto bancario, Agenzia delle Entrate e Avvocatura dello Stato, fornitori.

L'esperto ha, inoltre, reso noto che sono in corso delle trattative per concludere un accordo con il creditore _____ (tanto è vero che è già stata formulata una proposta formale dai legali di _____) e che lo stesso vale per i reciproci rapporti di debito-credito con la Agenzia delle Entrate, per cui è stata formulata una nuova proposta di transazione fiscale, al vaglio della Direzione Regionale.

Con riferimento all'utilità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, l'esperto ha affermato che l'ipotesi di risanamento prospettata dalla _____ «è ragionevole e ciò trova conferma nell'ulteriore documentazione prodotta dalla società (in particolar modo dagli ordini ricevuti dai clienti) e nelle trattative svolte (con esito positivo) o in fase di svolgimento con tutte le parti interessate (fornitori, ceto bancario, Agenzia delle Entrate). La società, attraverso i propri Advisors, sta concretamente attuando le politiche stabilite per tentare di uscire dalla crisi d'impresa. E' quindi evidente che la mancata concessione delle misure de quibus comprometterebbe l'andamento delle trattative, rendendo così difficile (se non impossibile) il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento. L'attività fino ad oggi svolta dalla società ha dato i suoi frutti (basti pensare ai numerosi accordi già siglati con i creditori strategici e non) ma si rende necessario ancora del tempo per ottenere i risultati prefissati quali, primi fra tutti, la transazione fiscale con l'Erario e gli ulteriori accordi di saldo e stralcio del debito da firmare con i fornitori non strategici (sono circa



37 in fase di negoziazione), oltre alle eventuali transazioni da stipulare con i due creditori

e il Dott. . In sostanza, il mancato accoglimento delle richieste formulate dalla vanificherebbe il lavoro finora svolto dalla società tramite i propri Advisors e il sottoscritto Esperto, a discapito degli interessi di tutto il ceto creditorio. Per questi motivi, il sottoscritto Esperto ritiene necessario concedere le misure cautelari richieste dalla e dunque esprime parere favorevole in merito alla istanza del 16 aprile 2026 così come formulata dalla società».

Alla luce di tali valutazioni, può disporsi la concessione delle misure cautelari richieste dalla società debitrice fino al termine della composizione negoziata.

Deve ritenersi infatti che, alla luce di quanto emerso, sussistano ragionevoli (seppur non certe) prospettive di buon esito delle trattative, collegate al successo delle azioni che la società si propone di attuare, oltre che all'esito dei contenziosi in corso.

Tali azioni, tuttavia, presuppongono necessariamente la continuazione dell'attività aziendale, la quale verrebbe irrimediabilmente compromessa in caso di venir meno della protezione, che gioco forza comporterebbe il rischio di aggressione del patrimonio della società e dei beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, nonché delle disponibilità liquide grazie alle quali la società riesce ad attuare il proprio ciclo economico, con il conseguente blocco dell'attività e il venir meno della continuità.

La società ha chiesto inoltre la proroga delle misure cautelari disposte con l'ordinanza dell'8.11.2025.

Per le ragioni sopra illustrate, riportandosi anche a quanto già motivato in sede di concessione, può disporsi la loro proroga fino al termine della composizione negoziata, permanendo l'esigenza della società di operare sui conti affidati, al fine di garantire la continuità dell'impresa.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 18 e ss., CCII, in accoglimento del ricorso depositato da ,
così provvede:

DISPONE

le misure cautelari inibitorie richieste nei confronti dei due creditori,

e Agenzia delle Entrate Riscossione, con la conseguenza:

- che fino alla conclusione della composizione negoziata, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è loro consentito di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul



patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;

- che fino alla conclusione della composizione negoziata o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

PROROGA

la durata delle misure cautelari disposte con ordinanza dell'8.11.2025 fino al 21.9.2026, termine di conclusione della composizione negoziata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Firenze, 14 maggio 2026

Il giudice
Cristian Soscia

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Caterina Nicchi, magistrato ordinario in tirocinio

